

Messaggio

numero **4755**
data **3 giugno 1998**
dipartimento **Istituzioni**

Domanda di grazia presentata da TOROK Làszlò Pèter, del 12.01.1998

Onorevole signora Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia presentata il 12.1.1998 dal signor Torok Làszlò Pèter di Làszlò e Klara Szabò, nato il 13.01.1958 a Szeged (Ungheria), ivi domiciliato, celibe, cittadino ungherese.

Con sentenza del 14 agosto 1997 della Corte delle Assise correzionali di Lugano l'interessato è stato condannato alla pena di 02 anni e 06 mesi di detenzione per ripetuto furto e ripetuto danneggiamento. Con la stessa sentenza è pure stata pronunciata nei suoi confronti la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Con sentenza del 19.10.1997 la Corte di Cassazione e di Revisione Penale, respingendo il ricorso presentato dall'interessato ha integralmente confermato la sentenza di 1° grado. Contro quest'ultima decisione l'interessato è insorto al Tribunale Federale il quale con decisione 10.05.1998 ha respinto il ricorso. In data 28.04.1998 la Cancelleria del Tribunale d'Appello ha pertanto confermato che la sentenza di condanna nei confronti del signor Torok è cresciuta in giudicato ed è definitiva.

Il signor Torok motiva essenzialmente la sua domanda di grazia con ragioni di ordine familiare e umano, sostenendo in particolare che la sua convivente si trova in precarie condizioni di salute ed ha grosse difficoltà di sostentamento per lei e per il figlio, potendo contare unicamente su di una allocazione familiare a lei attribuita dai competenti uffici sociali ungheresi equivalente a circa 30 franchi svizzeri al mese. A detta dell'interessato, il suo anticipato rientro in Ungheria gli permetterebbe di occuparsi del mantenimento della convivente e del figlio.

Da osservare che la convivente è pure stata condannata con sentenza 14.08.1997 dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano alla pena di 16 mesi di detenzione (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 02 anni) nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni, per aver partecipato all'attività delittuosa assieme al signor Torok. Il signor Torok con altri concittadini ungheresi, si è reso autore di una impressionante serie di furti nei parchimetri di diverse città svizzere, la sua attività delinquenziale si è conclusa a Lugano con il suo arresto il 26.01.1997. Vero e proprio organizzatore dei furti, il signor Torok aveva acquisito le nozioni necessarie per fabbricare le chiavi dei parchimetri facilitando così le sue attività delittuose, che gli hanno permesso di conseguire una refurtiva di circa 140'000.-- franchi.

Se è vero, come sostiene l'interessato nella sua domanda di grazia, che egli risulta essere incensurato nel nostro Paese, è percontro altrettanto vero che egli ha importanti precedenti penali sia in Francia che in Germania, sempre per reati contro il patrimonio.

Come risaputo la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere eccezionale e straordinaria poiché rappresenta un intervento dell'Autorità politica nelle

competenze della Magistratura penale e può essere ammessa, in ossequio al principio della separazione dei poteri, soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una manifesta ingiustizia o procurerebbe, a chi ne è coinvolto, inammissibili disagi di natura personale, familiare o finanziaria.

In quanto misura di carattere eccezionale, parimenti eccezionali devono quindi essere le circostanze che possono motivare un tale provvedimento. A tale proposito, siamo d'avviso che le ragioni espresse dal signor Torok non rivestono quel carattere di eccezionalità tale da giustificare il ricorso all'istituto della grazia. L'accoglimento della stessa si rivelerebbe come una vistosa disparità di trattamento nei confronti di altri condannati con analoghe situazioni. Deve inoltre essere osservato che l'interessato potrà essere liberato condizionalmente dopo aver scontato i 2/3 della pena il 24.09.1998, quindi ancora pochi mesi lo separano dalla possibilità di rientrare al proprio domicilio e di occuparsi della sua famiglia.

Anche il Consiglio di Vigilanza e la Direzione del Penitenziario Cantonale, competenti ai sensi dell'art. 6 della Legge sull'esecuzione del diritto di grazia del 05.11.1945, non hanno ravvisato nell'istanza in esame nessun fatto o circostanza straordinaria che permetta di formulare un preavviso favorevole.

Sulla scorta di queste argomentazioni vi invitiamo quindi a voler respingere la domanda di grazia presentata dal signor Torok.

Vogliate gradire, onorevoli signora Presidente e signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente: M. Masoni

Il Cancelliere: G. Gianella